

savonesi, dal rilevante interesse ambientale naturalistico ed archeologico, il cui progetto ha visto — già in fase embrionale — la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;

ad oggi, in funzione dell'istituzione del parco delle Alpi savonesi, è stato realizzato quanto segue:

studio di pianificazione ambientale;

studio di realizzazione di un parco archeologico all'interno del parco naturale;

raccolta del consenso dei sindaci dei comuni interessati;

accordo con la provincia di Cuneo per la realizzazione di un parco interprovinciale ed interregionale;

proposta di legge regionale per l'istituzione del parco;

finanziamento provinciale;

è necessario a questo punto un riconoscimento formale da parte del Governo del lavoro svolto per la realizzazione del parco delle Alpi savonesi;

impegna il Governo:

ad adottare, per quanto concerne la propria competenza, le opportune misure per l'istituzione del Parco delle Alpi savonesi e, in particolar modo, a garantire un significativo contributo finanziario per la realizzazione del parco medesimo.

9/4792/2. Paissan, De Benetti.

La Camera ha esaminato il disegno di legge 4792 che contiene una serie di interventi a sostegno delle politiche ambientali;

considerato che i laghi italiani sono una risorsa irrinunciabile sotto il profilo ambientale, culturale e socio-economico, non solo per le comunità rivierasche, ma anche per l'intera nazione e per l'Europa;

considerato che questo patrimonio di risorse ambientali va custodito, studiato e,

se necessario, curato, essendo un bene che si deve consegnare alle generazioni future nell'integrità del suo valore;

considerato che i lavori di costruzione del collettore fognario sono stati finanziati con i fondi dello Stato, mentre invece attualmente la gestione dello stesso è a carico degli enti locali;

considerato che le opere di ripristino del collettore si sono dimostrate inadeguate a sopportare il carico immesso;

impegna il Governo

ad intervenire perché l'autorità di Bacino del Po, la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la provincia autonoma di Trento sostengano finanziariamente il risanamento dell'opera Collettore fognario.

9/4792/3. Oreste Rossi, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera

premessi che:

l'attuazione del piano di risanamento ambientale e del rilancio produttivo compatibile dell'area industriale siderurgica di Genova-Cornigliano rappresenta — non solo per Genova e la Liguria, ma per l'intero paese — un esempio di riconversione industriale a dimensione europea e una realizzazione di sviluppo sostenibile, che rende compatibili ambiente e industria e li trasforma in risorse utili;

la chiusura della parte a caldo delle "Acciaierie di Cornigliano", costituisce un fatto di enorme rilievo per la città di Genova, a causa della manifesta incompatibilità di tale attività, a forte impatto ambientale, con la salute per i provati danni già subiti e per i rischi futuri;

peraltro, la liberazione di grandi aree limitrofe al porto e al mare, costituisce una straordinaria ed urgente opportunità per la creazione di una base logistica, a servizio delle attività portuali, che garantisce nuovi e certi posti di lavoro, at-

traverso modelli occupazionali già presenti in altre città portuali del nord Europa e del Mediterraneo;

considerato inoltre che:

le attuali disponibilità finanziarie del Governo, non consentono ulteriori investimenti per il completamento della bonifica in modo particolare dell'ex area a caldo;

impegna il Governo

a ulteriori impegni finanziari per la bonifica e il risanamento dell'area occupata dall'ex ciclo produttivo siderurgico della lavorazione a caldo;

a garantire che la chiusura delle lavorazioni a caldo avvenga in un tempo residuo, dalla firma dell'Accordo di programma previsto per il 30 ottobre 1998, pari al tempo tecnico strettamente necessario per le operazioni di spegnimento dell'alto-forno in condizioni di sicurezza;

a istituire, nell'area da bonificare, di concerto con gli Enti locali, un Centro studi per lo sviluppo sostenibile, con la finalità di elaborare progetti di innovazione ecologica, tecnologicamente avanzati, in un processo interattivo per il nuovo lavoro, l'ambiente e il benessere, lo sviluppo di nuova imprenditorialità.

9/4792/4. De Benetti, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Lecce, Pecoraro Scanio, Procacci, Scalia, Turroni.

La Camera,

visto l'articolo 6, comma *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che identifica il rifiuto in: "Qualsiasi sostanza ad oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'obbligo di disfarsi";

considerato che:

il detentore che fa ricostruire i pneumatici ha tutt'altra intenzione che quella di abbandonarli o disfarsene;

al contrario delle operazioni di riciclo, indicato nell'allegato "C" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la ricostruzione non trae nuovi prodotti da materiali di scarto, ma il pneumatico, tale era e tale rimane, attraverso un nuovo ripristino dei materiali di consumo più persi durante l'uso iniziale;

l'eventuale variazione di status da "prodotto usato da rilavorare" a rifiuto, avviene effettivamente a trasporto avvenuto, dopo la selezione eseguita nello stabilimento del ricostruttore;

ribadito che:

i pneumatici inoltrati dal detentore alla ricostruzione ed effettivamente ricostruiti, debbano essere esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e che tale interpretazione sarebbe incentivante per le attività di ricostruzione degli stessi;

impegna il Governo

a valutare positivamente tale interpretazione con una modifica al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, relativo all'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o nell'ambito di un accordo di programma tra i Ministeri competenti, le imprese loro associazioni.

9/4792/5. Gerardini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 394 del 1991 ha fortemente favorito la crescita quantitativa e qualitativa delle aree protette nazionali, regionali e locali del nostro Paese le quali ormai coprono quasi il dieci per cento del territorio nazionale e nelle quali si sta

sperimentando, su vasta scala, un nuovo modello di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile;

come è stato affermato nella prima conferenza nazionale sui parchi - tenutasi a Roma dal 25 al 28 settembre 1997 - e nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991, approvato dalla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, della Camera dei deputati il 14 gennaio 1998, è necessario creare le condizioni affinché si apra una nuova fase di crescita del sistema nazionale dei parchi e delle riserve terrestri e marini;

è opportuno adeguare e sviluppare le azioni intraprese dal Governo per riuscire a corrispondere al meglio alle aspettative del cittadino ed in primo luogo di quelli che vivono nelle aree protette;

è utile, attraverso un'opera manutentiva della legge n. 394 del 1991, rafforzare la concertazione e la cooperazione istituzionale, rilanciare la programmazione concertata tra lo Stato e le regioni, accentuare l'autonomia reale degli enti-parco, rivedere e snellire il sistema dei controlli e della vigilanza, rivedere il ruolo e le funzioni delle comunità del parco, trasferire alle aree protette, nazionali e regionali, le riserve naturali e statali che ricadono al loro interno;

vista la legge 15 marzo 1998, n. 59 e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che hanno di per sé avviato un aggiornamento del quadro legislativo:

impegna il Governo

ad avviare e sostenere - anche attraverso apposite iniziative legislative - un auspicato e positivo processo di riforma della legge n. 394 del 1991, sui temi sopra richiamati.

9/4792/6. Bandoli, Gerardini, Zagatti, Lorenzetti, Vincenzo Bianchi, Pittella.

La Camera,

premesso che:

da vari anni si sta evidenziando che su scala regionale, nazionale e continentale che le spiagge sono minacciate da una marcata erosione: ogni anno il territorio regionale perde diverse migliaia di metri quadri di coste di grande valore economico;

la causa prevalente di tale fenomeno è erroneamente individuata nelle attività dell'uomo (costruzione di dighe, sistemazioni idrogeologiche prelievo di sedimenti lungo i fiumi ecc.); in realtà recentissime ricerche sulle modificazioni climatico-ambientali del periodo storico 1993-1998, pubblicate da Ortolani e Paggiuca, hanno evidenziato che la causa generale e determinante dell'erosione attuale è rappresentata dalla variazione climatica, che provoca da diverse decine di anni un minore rifornimento di sedimenti ai litorali. La linea di riva conquistata alla fine del secolo scorso (al termine cioè di un periodo molto piovoso intercorso tra il 1500 e il 1870 circa, denominato "piccola età glaciale") non può più essere mantenuta, per cui il mare sta progressivamente riconquistando la posizione occupata prima del 1500; è innegabile tuttavia che gli interventi dell'uomo risultano talora aggravanti e dirompenti, innescando fenomeni locali di disastro ambientale su coste già in difficoltà;

una moderna ed attuale azione pubblica per la tutela e la salvaguardia dei litorali deve prendere atto che siamo all'inizio di un periodo di ulteriore erosione costiera della durata prevista, in base alla ciclicità climatica riconosciuta, di almeno 150 anni;

il problema da affrontare è quindi estremamente serio e rende necessario programmare in modo multidisciplinare la ricerca, sì da conseguire le conoscenze necessarie relative a tutte le componenti ambientali che contribuiscono a determinare l'evoluzione dei litorali;

è di fondamentale importanza ricostruire l'evoluzione dei litorali nel periodo storico in relazione alle modificazioni climatiche plurisecolari, in modo da individuare l'andamento evolutivo naturale e valutare correttamente l'impatto che su di esse hanno avuto gli interventi umani delle ultime decine di anni; in tal modo sarà possibile valutare l'entità delle modificazioni future e progettare correttamente interventi strategici per la conservazione di tale risorsa:

impegna il Governo

a tener conto, in modo prioritario, nell'attuazione del provvedimento in esame, dell'esigenza di finanziare un programma adeguato di studi e ricerca del fenomeno dell'erosione delle coste.

9/4792/7. Pittella, Bova.

La Camera,

visti i progetti "Itaca" sulle isole minori e "Appennino Parco d'Europa";

impegna il Governo

sentita la Conferenza unificata allargata agli Enti parco e agli organismi di gestione di aree protette nazionali territorialmente interessate a predisporre entro il 31 dicembre 1998 le azioni e le misure finalizzate alla realizzazione dei suddetti progetti, da attuarsi con apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica

9/4792/8. Zagatti, Gerardini, Bandoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4792 e le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2

impegna il Governo

a provvedere affinché, prima che si proceda alla demolizione delle opere abusive ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, il Ministero dell'ambiente, sentiti

gli Enti parco, predisponga un programma che individui le priorità degli interventi in relazione alla gravità delle situazioni e all'ammontare delle risorse a disposizione.

9/4792/9. Vincenzo Bianchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 4792 recante nuovi interventi in campo ambientale;

rilevato che appare assolutamente necessario adottare iniziative volte a ridurre l'utilizzo di terreni agricoli per nuovi insediamenti e in particolare per attività produttive;

rilevato che è altresì necessario dotare le città di parchi urbani e di aree per pubblici servizi;

accertato che sono presenti nelle città grandi superfici di aree industriali dismesse il cui riutilizzo deve essere preceduto da interventi di bonifica;

impegna il Governo

ad incentivare con opportune misure il prioritario riuso delle aree produttive dismesse e delle aree bonificate per la realizzazione di parchi, per il reperimento e soddisfacimento degli standard urbanistici di cui ai D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per il riutilizzo a fini produttivi, artigianali e industriali purché non insalubri e nocivi.

9/4792/10 Turrone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 4792 recante nuovi interventi in campo ambientale;

rilevato che la conoscenza dell'estensione, della localizzazione e delle caratteristiche dell'inquinamento dei siti contaminati nel nostro paese è ancora limitata e che occorre avviare una sistematica attività di ricerca, individuazione e classifi-

cazione delle aree inquinate da bonificare al fine di predisporre i conseguenti piani di bonifica;

impegna il Governo

a sviluppare ed attuare un programma di ricerca sistematica al fine dell'individuazione in tutto il territorio nazionale dei siti inquinati e contaminati per predisporre i conseguenti programmi di bonifica.

9/4792/11 Procacci, Turrone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 4792 recante nuovi interventi in campo ambientale;

premesso che è stato istituito il Parco nazionale dell'Asinara;

rilevato che è necessario assicurare la massima tutela all'ambiente marino dell'Asinara, garantendo un'adeguata vigilanza per evitare che siano messe in atto attività che possano depredare irreparabilmente la natura del Parco marino e in particolare le specie animali in esso presenti;

impegna il Governo

a garantire un'adeguata vigilanza e tutela dell'ambiente marino del Parco dell'Asinara mettendo a tal fine a disposizione un adeguato numero di motovedette dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

9/4792/12 Cento, Turrone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4792;

rilevato come incidentalmente si parli nel provvedimento delle aree protette;

ricordato come da alcuni mesi sia in vigore il decreto ministeriale sul parco nazionale del Gran Paradiso, ma non ci siano ancora state le nomine dei membri del consiglio direttivo del parco e ciò prolunga la

lunga fase di commissariamento e rallenta scelte decisive per l'area protetta, quali il piano del parco e il suo regolamento;

impegna il Governo

a sveltire l'iter per le nomine, nel rispetto delle intese necessarie con Valle d'Aosta e Piemonte e degli accordi già assunti con le stesse regioni, al fine di garantire la formazione del consiglio direttivo e la nomina del presidente dell'Ente parco del Gran Paradiso.

9/4792/13 Caveri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4792:

considerato che:

nei comuni di Acerra e Bacoli in provincia di Napoli esistono gravissimi problemi di degrado ambientale determinato in Acerra dalla presenza di rifiuti tossicologici in zona Bosco di Calabritto, e in Bacoli, nei laghi Busaro e Miseno, dalla presenza di vibronaceae aeromonas;

impegna il Governo

ad intervenire e considerare l'urgenza per interventi di bonifica, al fine di scongiurare i reali pericoli per le popolazioni interessate e creare le condizioni per un possibile sviluppo dei due comuni napoletani

9/4792/14 Giardiello, Grimaldi, Turrone, De Cesaris, Voza, Gatto, Jannelli.

La Camera,

esaminato l'elenco dei siti industriali da bonificare, che contiene tutte le aree su cui ha insistito la siderurgia pubblica;

rilevato come nell'area ex Cogne di Aosta sia già stato predisposto un piano di bonifica a cura della regione autonoma cui dovrà concorrere, sulla base di accordi già stipulati, anche l'IRI;

segnalato come le priorità menzionate in legge debbano naturalmente tenere conto anche delle opere di bonifica già

definite con strumenti propri, come nel caso della ex Cogne;

impegna il Governo

a tener conto, nella predisposizione del piano di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, anche della situazione e delle necessità derivanti dalla bonifica e dal ripristino dell'area ex Cogne.

9/4792/15 Widmann, Caveri, Massa.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4792 che contiene una serie di interventi a sostegno delle politiche ambientali;

considerato che è opportuno adeguare le azioni del Governo per riuscire a corrispondere al meglio alle aspettative del cittadino in primo luogo di quelli che vivono nelle aree protette;

considerato che a ridosso dell'ambito del parco regionale del fiume Sile è collocato l'aeroporto militare ad uso civile di Treviso;

considerato l'alto pregio naturalistico della zona in questione;

preso atto delle iniziative atte a potenziare tale sistema aeroportuale;

impegna il Governo

a valutare la congruità, dal punto di vista ambientale, delle iniziative inerenti al potenziamento della struttura aeroportuale di Treviso.

9/4792/16 Dozzo, Luciano Dussin, Guido Dussin.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4792 recante « Nuovi interventi in campo ambientale »;

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 4 del provvedimento prevede lo stanziamento di

fondi per favorire « la sostituzione del parco veicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale »;

lo stesso comma 9 prevede un'indicazione per l'acquisto di vetture dotate di trazione elettrica in misura non inferiore al 60 per cento;

per universale convinzione del mondo scientifico l'alimentazione delle vetture a GPL costituisce uno dei metodi più rispettosi per l'ambiente tra quelli oggi disponibili;

alcune regioni, in considerazione di quanto premesso, hanno già previsto con proprie leggi, interventi agevolativi per la sostituzione dei combustibili tradizionali con il GPL o il metano;

di completare la metanizzazione in tali aree perché è il gas meno inquinante e serve alle economie che in tali aree sono operative;

impegna il Governo

a prendere in considerazione, tra i veicoli a minimo impatto ambientale, in sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale, oltre a quelli dotati di trazione elettrica o ibrida, anche quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto;

a completare il processo di metanizzazione nelle aree parco entro il 1999-2000.

9/4792/17 Marinacci, Fabris, Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo.

La Camera,

considerata l'inderogabile necessità di abbattere le emissioni atmosferiche;

impegna il Governo

ad incentivare, attraverso appositi provvedimenti, l'uso di gas naturali o di petrolio liquefatto.

6/4792/18 Galdelli, De Cesaris.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1800 — NORME IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA E DI ATTI AFFIDABILI AI NOTAI
(APPROVATO DAL SENATO) (4840)**

(A.C. 4840 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

*(Documenti da allegare all'istanza
di vendita).*

1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'or-

dinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma ».

(A.C. 4840 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Modalità dell'incanto).

1. L'articolo 581 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 581. - *(Modalità dell'incanto).* — L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Allorchè siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla ».

(A.C. 4840 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

*(Delega al notaio delle operazioni di vendita
con incanto di beni immobili).*

1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 591-bis. — *(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto).* — Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchè all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonchè a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere

allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto ».

(A.C. 4840 — sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati).

1. Dopo l'articolo 534 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 534-bis. — *(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto).* — Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici

registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione ».

(A.C. 4840 — sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili).

1. Dopo l'articolo 591-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 591-ter. — *(Ricorso al giudice dell'esecuzione).* — Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonchè avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617 ».

(A.C. 4840 — sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati).

1. Dopo l'articolo 534-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 534-ter. — *(Ricorso al giudice dell'esecuzione).* — Quando, nel corso

delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617 ».

(A.C. 4840 — sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili delegate dal giudice dell'esecuzione).

1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate « disposizioni di attuazione del codice di procedura civile », è inserito il seguente:

« ART. 179-bis. — *(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).* — Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudi-

catario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo ».

(A.C. 4840 — sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Determinazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati delegate dal giudice dell'esecuzione).

1. Dopo l'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 169-bis. — *(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).* — Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri ».

(A.C. 4840 — sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni immobili).

1. Dopo l'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 179-ter. — *(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto).* — Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili ».

(A.C. 4840 — sezione 10)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati).

1. Dopo l'articolo 169-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 169-*ter*. — *(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto)*. — Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-*ter* sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri ».

(A.C. 4840 — sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Distribuzione degli incarichi).

1. Dopo l'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 179-*quater*. — *(Distribuzione degli incarichi)*. — Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter*.

Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti ».

(A.C. 4840 — sezione 12)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Modifica dell'articolo 632 del codice di procedura civile).

1. All'articolo 632 del codice di procedura civile, al comma primo è premesso il seguente:

« Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis* ».

(A.C. 4840 — sezione 13)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

(Conversione del pignoramento).

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 495. — *(Conversione del pignoramento)*. — In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova

documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giu-

dice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità ».